

UTIM - Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D.P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/81.51.189
<http://www.utimdirittihandicap.it> e-mail: utim@utimdirittihandicap.it – C.C.P. 21980107 – C.F. 97549820013

COME EVITARE CHE LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5348/2015 SOTTRAGGA RISORSE VITALI A PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA GRAVE

Nella sentenza n. 5348/2015 il Consiglio di Stato ha ritenuto che le somme versate dallo Stato alle persone con disabilità intellettiva grave e limitata o nulla autonomia (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) siano superiori alle loro esigenze vitali¹. Pertanto ha stabilito che gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali possono imporre, a coloro che frequentano i centri diurni, il versamento di una quota dell'indennità di accompagnamento proporzionale alle ore ivi trascorse. Di conseguenza vi sono Enti, ad esempio il Cisa (Consorzio intercomunale socio-assistenziale) di Gassino, in provincia di Torino, che hanno richiesto il versamento di somme non trascurabili; vi sono altri Enti gestori delle stesse attività socio-assistenziali che richiedono ai frequentatori dei centri diurni contributi economici relativi a mensa e trasporto. Anche per questi casi valgono le indicazioni contenute in questa nota.

Si rileva che nel 2012, periodo nel quale si sono svolti i fatti oggetto della sentenza, l'importo mensile della pensione di invalidità era di euro 267,51 (ai sensi della 388/2000 su semplice istanza rivolta all'Inps può essere altresì concessa una maggiorazione mensile di 10,33 euro), mentre quello della indennità di accompagnamento era di 492,91 euro.

Al fine di evitare che alle persone con disabilità intellettiva o con autismo grave e limitata o nulla autonomia vengano sottratte risorse economiche vitali è stato interpellato un legale di fiducia. In base alle informazioni ricevute si segnala quanto segue:

1) l'Utìm, in accordo con il Csa, continua a ritenere corretta la richiesta di contributi economici ai frequentatori dei centri diurni in possesso di risorse economiche (redditi e beni) superiori alle loro esigenze vitali, ma ribadisce la non accettazione di qualsiasi onere a carico di coloro che ricevono dallo Stato esclusivamente gli attuali miserrimi importi della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento;

2) pertanto, nei casi in cui le risorse della persona con disabilità intellettiva grave e limitata autonomia siano costituite esclusivamente dalla pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, nemmeno sufficienti a coprire le spese per la sussistenza, l'Utìm ritiene doverosa l'assunzione da parte di coloro che la rappresentano di tutte le possibili iniziative ammesse dalle leggi vigenti per evitare ogni versamento. Infatti la frequenza dei centri diurni è non solo una prestazione molto positiva per queste persone, ma è anche uno

¹ Cfr. in questo numero l'articolo "Altre sentenze del Consiglio di Stato volte a negare le esigenze vitali delle persone disabili non autosufficienti".

strumento di sostegno alle loro famiglie per cui il ricovero in una struttura residenziale viene allontanato nel tempo e consente rilevanti risparmi alle istituzioni (le rette delle comunità alloggio residenziali a carico del settore pubblico variano da 150 a 200 euro al giorno!).

Ciò premesso, nei casi in cui gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali procedessero all'invio di ingiunzioni di pagamento, è opportuna la presentazione, entro e non oltre quaranta giorni, dell'opposizione avanti al Giudice ordinario tramite un avvocato, previa autorizzazione del Giudice tutelare se l'interessato è rappresentato da un tutore o da un amministratore di sostegno.

Al riguardo si segnala che l'Utlim è disposta a supportare tali azioni anche sotto il profilo economico, concordandone i termini con i tutori e gli amministratori di sostegno interessati.

Qualora non venisse presentata l'opposizione all'ingiunzione e non si intendesse versare la somma richiesta, possono presentarsi le seguenti situazioni:

a) l'Ente gestore delle attività socio-assistenziali prosegue l'azione avviata con l'ingiunzione e l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni mobili e immobili. Per quanto riguarda gli immobili il pignoramento può essere disposto esclusivamente nei riguardi degli alloggi, terreni, negozi ecc. intestati alla persona con disabilità; invece per i beni mobili il pignoramento può riguardare quelli esistenti nei locali (alloggi, negozi, box) utilizzati dal nucleo familiare in cui vive la persona con disabilità; sono esclusi solamente quelli indispensabili (tavoli, sedie, letti, ecc.) e quelli di cui si può documentare la proprietà da parte del o dei componenti del nucleo familiare conviventi con la persona con disabilità²;

b) qualora il pignoramento venga disposto nei confronti di un conto bancario o postale intestato alla persona con disabilità si segnala che, in base al decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, che ha modificato il Codice civile all'articolo 545 "Crediti impignorabili" *«le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. (...) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito (...) in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti (...) è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio».*

In ogni caso i prelievi di cui alle due situazioni sopra indicate possono riguardare esclusivamente il 20 per cento delle somme eccedenti e cioè, assumendo anche in questo

² Nulla può essere pignorato se il soggetto con disabilità risiede in un locale, normalmente arredato, diverso da quello dei genitori, ad esempio un alloggio adiacente a quello dei suoi congiunti; al riguardo si precisa che le agevolazioni fiscali si applicano anche nei casi in cui la persona con disabilità non coabita con i suoi congiunti.

caso l'importo base dell'assegno sociale, pari ad euro 1344,21 nel primo caso ed euro 672,10 nel secondo caso.

Per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, si ricorda che nella sentenza dell'11 marzo 2014 il Tribunale di Napoli, Sezione civile-fallimentare, ha precisato che i relativi importi non sono pignorabili in quanto questa provvidenza «*ha la funzione di dare un sostegno economico a colui che non è in grado di deambulare autonomamente o non è in grado di compiere in autonomia le attività fondamentali della vita*».

Anche per tutte le sopra citate situazioni l'Utlim è disponibile a sostenere le famiglie che intendono opporsi a questi soprusi, concordandone i termini con le persone interessate.

Si segnala altresì che l'Utlim ed il Csa hanno già avviato iniziative per ottenere dalla Giunta della Regione Piemonte l'approvazione di provvedimenti idonei ad evitare la sottrazione di risorse economiche alle persone con disabilità che frequentano i centri diurni e che dispongono esclusivamente delle somme corrisposte dallo Stato per la pensione di invalidità e per l'indennità di accompagnamento. Al riguardo si segnala che il Consigliere Marco Grimaldi ha presentato il 10 febbraio 2016 al Consiglio regionale del Piemonte l'interrogazione n. 896 "Esentare dal pagamento dei servizi nei centri diurni i soggetti privi di beni mobili e immobili che vivono grazie alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento".
